

# Ordinanza del DATEC concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza

**Modifica del 6 dicembre 2006**

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni*

*ordina:*

I

L'ordinanza del DATEC del 9 ottobre 1997<sup>1</sup> concernente la pesca nel Lago Superiore di Costanza è modificata come segue:

*Art. 9*                   Apparecchi elettronici

I radiogoniometri e gli altri apparecchi elettronici sono autorizzati soltanto per rilevare i complessi di reti flottanti libere. Chi intende utilizzare i radiogoniometri deve fornire agli organi di vigilanza sulla pesca i dati sugli apparecchi impiegati e sulle loro frequenze di trasmissione. Restano salve le disposizioni relative al diritto sulle telecomunicazioni.

*Art. 10 cpv. 6–8*

<sup>6</sup> Dal 31 marzo al 31 maggio e dal 1° al 15 ottobre le reti non possono essere posate prima delle ore 15.00, e dal 1° giugno al 30 settembre non prima delle ore 17.00.

<sup>7</sup> Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente quattro reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.

<sup>8</sup> Dal 1° aprile alle ore 12.00 del 15 luglio si possono impiegare tre reti con una magliatura di 40 mm e una rete con una magliatura di 44 mm, e dal 15 luglio al 15 ottobre due reti con una magliatura di 40 mm e due reti con una magliatura di 44 mm.

*Art. 11 cpv. 2*

<sup>2</sup> Non sono ammesse le ralinghe superiori natanti. Le estremità delle reti del complesso di reti flottanti libere sono da contrassegnare come tali.

<sup>1</sup>   RS 923.31

*Art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 6*

<sup>1</sup> Per le reti utilizzate valgono le seguenti misure massime e minime:

a. magliatura di almeno 40 mm;

<sup>6</sup> Per ogni patente si possono impiegare simultaneamente tre reti al massimo, che devono essere riunite in un complesso.

*Art. 25 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le misure devono avere una durata di validità; vanno abrogate non appena il peso delle catture è sceso a 20 kg per complesso di reti flottanti e per giorno.

*Art. 27 cpv. 6*

<sup>6</sup> I lucci catturati quando sono pronti o quasi per deporre le uova, le trote catturate durante il periodo di divieto pronte a deporre le uova nonché il materiale riproduttivo del *Coregonus lavaretus* (Blaufelchen) e del *Coregonus oxyrinchus* (Gangfisch) catturati nel periodo di divieto devono essere messi a disposizione dei servizi competenti. Detti pesci vengono restituiti dopo averne prelevato il materiale riproduttivo.

*Art. 33a frase introduttiva*

Sino al 31 dicembre 2009, per la cattura dei lucci valgono le seguenti misure particolari: ...

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

6 dicembre 2006

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni:

Moritz Leuenberger